

STATUTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE VILLA SEVERI



A – denominazione, costituzione e scopi del centro

Art. 1 – E' costituita una associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c., nel territorio della Circostrizione 4 Giotto con sede in Arezzo via Francesco Redi 13, denominata "centro di aggregazione sociale VILLA SEVERI".

Essa aderisce ad una associazione nazionale di promozione sociale riconosciuta con decreto del Ministero dell'Intero.

Art. 2 – Il centro è autogestito dai membri degli organi eletti dall'assemblea, che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente, è aperto a tutte le componenti sociali e democratiche ed opera in stretta collaborazione con la Circostrizione e l'Amministrazione Comunale.

Anche allo scopo di ovviare o prevenire eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione, ha il compito di realizzare, senza fine di lucro, un luogo d'incontro e di iniziative, di organizzare servizi e di sviluppare programmi di carattere ricreativo, culturale, socio-politico e di lavoro, quest'ultimo inteso come fattore di aggregazione e di socializzazione e non come strumento di utilità economico individuale, che veda gli associati ad un tempo destinatari e protagonisti.

E. ENRICHETTI
R. 2002

Il Centro ha il compito di

-realizzare un luogo di incontro e di iniziative, che veda gli associati come protagonisti e destinatari, aperto anche a tutti i cittadini;

-organizzare servizi e sviluppare programmi di carattere ricreativo, sociale e culturale, con lo scopo di prevenire e rimuovere eventuali situazioni di isolamento e di emarginazione;

-promuovere incontri e rapporti di collaborazione con le istituzioni, gli enti, le associazioni, le scuole e le componenti sociali del territorio, senza discriminazione alcuna;

-promuovere ed incentivare ogni forma possibile di integrazione sociale dei cittadini maggiormente svantaggiati.

-avviare indagini di natura sociale in collaborazione con altri, in primo luogo con il Comune di Arezzo e le sue articolazioni. Sollecitare interventi e misure per il miglioramento della qualità della vita alle istituzioni preposte.

Inoltre:

-si fonda, sul piano economico, essenzialmente sul principio del libero finanziamento, con piena titolarità, autonomia e responsabilità delle proprie iniziative;

-per garantire una visione non settoriale dei problemi, cura il collegamento con altri centri di cittadini, e attraverso la costituzione di un comitato di coordinamento, il quale avrà lo scopo di favorire il confronto, la collaborazione e lo scambio di reciproche esperienze;

-non ha alcuna connotazione partitica pur nel rispetto del pluralismo di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, ciò per salvaguardare la sua reale autonomia e la sua vera funzione sociale;

-contribuisce alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport in genere, nonché la partecipazione a manifestazioni e competizioni, risponde alle istanze democratiche ed alle necessità della popolazione per promuovere e sostenere la pratica sportiva quale diritto di tutti i cittadini, affinché lo sport si affermi come servizio sociale e di sviluppo per tutte le iniziative miranti a promuovere attività che esaltino i concetti formativi partecipativi dello sport creando le premesse

per un sempre più esteso e proficuo rapporto fra scuola e comunità nel quadro dei programmi di attività sportiva, di studio e di lavoro.

Art. 3 – Il logo distintivo è costituito dalla raffigurazione di una “casa”.

B – Adesioni e fruibilità del centro

Art. 4 – Al centro, di norma, possono aderire tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di Arezzo.

Per motivi di opportunità, essendo la gestione del centro preminentemente riservata ai residenti della Circoscrizione, le richieste di adesione dei cittadini residenti in altre circoscrizioni saranno deliberate dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Anche eventuali richieste di adesione da parte di persone non residenti nel Comune, saranno deliberate dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Le richieste non accolte dovranno essere espressamente motivate.

Per motivi di governabilità il numero dei soci non residenti sia nella Circoscrizione che fuori dal territorio comunale, non dovrà superare la percentuale del numero complessivo dei soci che verrà individuata dal consiglio direttivo.

Ogni cittadino può essere socio di un solo centro. Il socio del centro ha diritto di voto attivo e passivo.

Possono aderire al centro, in qualità di soci, tutti i cittadini senza limiti di età.

A discrezione del consiglio direttivo potranno essere avviate campagne di tesseramento rivolte ai soci del centro, il costo della cui tessera verrà stabilita in sede di comitato di coordinamento dei centri.

Art.5 – la partecipazione dei soci e dei cittadini tutti alla elaborazione e gestione dei programmi e delle attività, sarà una costante insostituibile per tutta l'attività del centro, quale fondamentale metodo associativo teso ad incrementare continuamente la partecipazione e la democrazia interna, ma soprattutto per la sua caratterizzazione nella realtà sociale esterna.

Tutti i soci, indistintamente, hanno diritto di partecipare alle varie attività del centro ed hanno uguali diritti e doveri nei confronti dello stesso.

C – Organi del Centro.

Art. 6 – Gli organi di dirigenza del centro sono:

l'assemblea dei soci, il comitato direttivo, il presidente, il collegio dei probiviri e il collegio dei sindaci revisori.

Art.7 – L'assemblea:

1. si riunisce almeno due volte all'anno ed è costituita dall'insieme di tutti i soci;
2. è convocata dal presidente con almeno 5 giorni di preavviso tramite manifesti da affiggere presso il centro stesso e la sede della circoscrizione, ed avvisi scritti da affiggere nel territorio della circoscrizione;
3. è aperta a tutti i cittadini e rappresentanti di enti e associazioni;
4. indica le linee di sviluppo dell'associazione; opera le scelte fondamentali; delibera in merito all'operato degli organi rappresentativi ed esecutivi ed esercita costantemente la propria azione di vigilanza, affinché tutte le attività messe in opera siano in sintonia con le linee culturali, sociali, ricreative e sportive proprie del centro e sancite dal presente statuto;
5. hanno diritto di voto solo i soci del centro che abbiano un'anzianità di tesseramento superiore a 3 mesi;
6. ogni socio ha diritto ad un solo voto;
7. è ammessa la facoltà di farsi rappresentare per mezzo delega fatta ad un socio, che comunque non può rappresentare più di un appartenente al centro.

8. l'assemblea sia ordinaria che straordinaria (vedi punti seguenti) è valida, in prima convocazione quando è presente la metà dei soci più uno, in seconda convocazione, trascorsa mezz'ora, qualunque sia il numero dei presenti;
9. elegge il comitato elettorale il quale convoca e svolge le elezioni del comitato direttivo secondo il regolamento interno approvato dall'assemblea;
10. decide il numero dei componenti del comitato direttivo entro i limiti previsti dal successivo paragrafo;
11. approva il regolamento interno del centro;
12. avanza proposte di attività;
13. approva le proposte di modifica dello statuto, avanzate dal comitato direttivo;
14. l'assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e dà indicazioni per il preventivo;
15. l'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei soci e indirizzata al presidente. Questa dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui essa è stata richiesta.

Art. 8 – Il comitato direttivo:

1. è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 18 soci del centro;
2. rimane in carica due anni ed i componenti possono essere rieletti;
3. elegge il presidente, il vicepresidente, il cassiere, il segretario e i gruppi di lavoro;
4. elabora il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il consuntivo, come anche le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
5. si riunisce ogni volta che se ne presenti la necessità; o dietro richiesta scritta al presidente di almeno un terzo dei componenti, riunione che dovrà avvenire entro sette giorni dalla richiesta;
6. può inserire nuovi elementi quando si presenti la necessità del rafforzamento del comitato in misura non superiore ad un terzo dei componenti. E' tenuto a far ratificare i nuovi inserimenti nella prima assemblea;
7. nomina i responsabili delle varie commissioni e gli istruttori delle varie attività sportive, può proporre modifiche al regolamento per il funzionamento del centro, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, da sottoporre all'approvazione della prima assemblea;
8. le sedute del comitato sono valide quando i presenti sono almeno la metà più uno dei componenti del comitato stesso;
9. i componenti del comitato sono automaticamente decaduti con più di tre assenze non giustificate e sostituiti, con apposito provvedimento del comitato direttivo da ratificare alla prima assemblea, dai soci presenti nelle liste elettorali e non eletti in prima istanza a partire dal primo.

Art. 9 – Il presidente:

- è eletto dal comitato direttivo rimane in carica due anni e può essere rieletto. E' il legale rappresentante del centro;
- convoca e presiede il comitato direttivo e l'assemblea dei soci;
- dirige e coordina le attività del Comitato Direttivo;
- opera al fine di dare esecuzione alle decisioni assunte dal comitato direttivo e dall'assemblea;
- ha la facoltà di farsi sostituire, in caso di impedimento, dal vicepresidente e in via subordinata da un componente del comitato direttivo.

Le decisioni assunte dal presidente o suo sostituto in caso di necessità e urgenza, debbono essere quanto prima ratificate dal comitato direttivo. Fino ad allora egli ne resta personalmente responsabile.

Art. 10 – Il collegio dei probiviri:

tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'associazione od i suoi organi, saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza del collegio dei probiviri, composto da 3 membri, eletti dall'assemblea, che decide entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle proposte di sospensione e espulsione e sulle controversie, che verranno successivamente deliberate in via definitiva dall'assemblea.

Art.11 – Il collegio dei sindaci revisori:

- è presieduto da persona di idonea professionalità iscritta al collegio dei ragionieri e all'ordine dei dottori commercialisti;
- viene eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri;
- esercita il controllo su tutti gli atti di gestione compiuti dal comitato direttivo;
- esamina i bilanci e li sottopone per l'approvazione all'assemblea congiuntamente al comitato direttivo;
- verifica la contabilità ogni sei mesi e in qualunque momento ne ravvisa la necessità facendo apposita richiesta scritta al presidente, redigendo una relazione da sottoporre al comitato direttivo.

D – Gruppi di lavoro, attività, osservanza dei regolamenti

Art. 12 – I gruppi di lavoro hanno, ad oggetto della propria attività preordinata, l'attuazione degli scopi del centro nei seguenti settori: amministrazione, manutenzione locali, acquisti, attività culturali, attività ricreative, attività sportive, gite, rapporti con altre componenti cittadine.

Ogni gruppo nomina al suo interno un coordinatore che è, preferibilmente, membro del comitato direttivo.

Art. 13 – Il centro non è un organo della Circoscrizione dove è ubicato, tuttavia essendo una realtà sociale del territorio, ha come punto di riferimento costante la Circoscrizione, in particolare per la promozione di iniziative ricreative, culturali, educative, sportive e sociali.

Il centro è tenuto ad inviare alla Circoscrizione di appartenenza ed al Comune il bilancio preventivo e consuntivo, il programma generale delle attività, nonché gli atti relativi alla nomina degli organismi del centro.

Art. 14 – I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Tutti i soci devono contribuire attivamente alla gestione delle attività del centro ed al suo buon funzionamento.

Le sospensioni e le espulsioni vengono proposte dal consiglio direttivo ai probiviri e vengono deliberate in via definitiva dall'assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde, comunque:

- per decesso del socio,
- per mancato versamento della quota sociale oltre sei mesi dalla scadenza della tessera.
- per recesso del socio,
- per esclusione del socio per motivi disciplinari con deliberazione del consiglio direttivo,
- per scioglimento dell'associazione.

E – Rapporti con l'amministrazione comunale, uso dei locali

Art. 15 – Un'apposita convenzione definisce i rapporti tra centro e Circoscrizione o Comune in merito all'uso dei locali, nel caso che i locali siano messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art.16 - I locali del centro non possono essere utilizzati privatamente da singoli o gruppi, ma tutte le iniziative (approvate dal comitato direttivo) debbono essere aperte alla partecipazione di tutti i cittadini.

Art.17 – I centri una volta costituiti possono disciplinare, attraverso un regolamento, il funzionamento interno del centro e degli organi, che non dovrà contenere norme in contrasto con i principi del presente statuto, altrimenti sarà nullo.

F – Patrimonio sociale, bilancio

Art.18 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dai proventi dell'autofinanziamento che si esplica attraverso il versamento da parte dei soci di una quota di iscrizione e dai ricavi derivanti ad attività diverse;
- dai contributi di cittadini, associazioni ed enti; purchè nel rispetto delle leggi dello stato, dello spirito del presente statuto e categoricamente non condizionanti l'indipendenza e la libertà democratica del presente sodalizio;
- da eventuali contributi provenienti dai piani sociali del Comune di Arezzo e/o dalla Circoscrizione;
- dal fondo di riserva;
- da proventi dell'eventuale bar.

Art.19 – Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere presentato, di massima, all'assemblea dei soci entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Il bilancio consuntivo comprende esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il residuo attivo di bilancio è utilizzato come segue:

- il 10% a fondo di riserva;
- il 10% per quote di ammortamento;
- il rimanente deve essere utilizzato entro l'anno successivo come segue:
 - per le attività e scopi costitutivi del centro;
 - per acquisto arredi e attrezzature;
 - per lavori di manutenzione ordinaria;
 - per lavori di manutenzione straordinaria, previo accordo con il Comune o la Circoscrizione.

G – Scioglimento e disciplina giuridica

Art.20 – Per deliberare sullo scioglimento del centro è indispensabile la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci, senza possibilità di delega, e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Nel caso non fosse raggiunto tale quorum in due assemblee consecutive, e dopo aver tentato il commissariamento, il centro è ritenuto automaticamente sciolto.

In caso di scioglimento tutti i beni e immobili diventano di proprietà del comune di Arezzo, salvo beni e materiali dati in prestito.

Art.21 – Per quanto non previsto o diversamente disposto valgono le norme di leggi statali e regionali e segnatamente, le disposizioni di cui agli articoli 36 ss del C.C.